

**STUDIO LEGALE DI GIORGIO***via XXV aprile n. 6/A – 24042 Capriate San Gervasio (BG)*

Tel 392.5706925 – 334.5688286 Fax 02.90938950

PEC [carolina.digiorgio@bergamo.pecavvocati.it](mailto:carolina.digiorgio@bergamo.pecavvocati.it)[antonio.digiorgio@bergamo.pecavvocati.it](mailto:antonio.digiorgio@bergamo.pecavvocati.it)[Avv.carolinadigiorgio@gmail.com](mailto:Avv.carolinadigiorgio@gmail.com)**AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

\*\*\*

**PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX****ART. 67 D.LGS. 14/2019**

Il signor Giuseppe Sarni, nato a Foggia il 12.11.1961 (C.F. SRNGPP61S12D643G) e la signora Loredana Delli Santi, nata a Manfredonia (FG) il 18.04.1964 (C.F. DLLLDN64D58E885R) entrambi residenti a [REDACTED] (BG) [REDACTED], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Di Giorgio (C.F.: DGR NTN 88S09 L667O) e Carolina Di Giorgio (C.F.: DGR CLN 87A41 L667Q), entrambi del Foro di Bergamo, e domiciliata presso il loro Studio sito in Capriate San Gervasio (BG), Via XXV Aprile n. 6/A, giusta procura in calce al presente atto, con richiesta di ricevere le comunicazioni e gli avvisi, ai sensi degli artt. 133, 134, e 176 c.p.c., al numero di fax: 02.90938950, e/o agli indirizzi di P.E.C [antonio.digiorgio@bergamo.pecavvocati.it](mailto:antonio.digiorgio@bergamo.pecavvocati.it); [carolina.digiorgio@bergamo.pecavvocati.it](mailto:carolina.digiorgio@bergamo.pecavvocati.it),

**PREMESSO CHE**

1. Gli istanti, in data 30 marzo 2022 hanno depositato istanza per la nomina di un gestore della crisi per l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'O.C.C. "Segretariato Sociale di Treviolo";
2. Detto O.C.C. ha valutato positivamente l'istanza presentata, ha ritenuto sussistere i presupposti per l'accesso al procedimento di composizione della crisi, ha stilato il relativo preventivo e ha nominato l'Avv. Monica Ghidetti Gestore della crisi da sovraindebitamento per la procedura degli odierni istanti (doc. n.1 allegato alla relazione);
3. In data 21 settembre 2023 il professionista incaricato, avv. Ghidetti, ha elaborato la relazione particolareggiata ex art. 68 co. 2 CCII funzionale alla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore dei signori Giuseppe Sarni e Loredana Delli Santi esprimendo giudizio



- positivo in merito alla ragionevole fattibilità del piano (cfr. doc.n.1);
4. La proposta di piano formulata dai signori Giuseppe Sarni e Loredana Delli Santi risulta corredata di tutta la documentazione prevista. Resta ferma la piena disponibilità dei debitori, in qualunque fase della presente procedura, ad offrire tutti i dati, i documenti e le informazioni di loro reperibilità che verranno di volta in volta ritenuti utili e/o necessari.
5. i ricorrenti dichiarano: - di versare in uno stato di sovraindebitamento cioè in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà nell'adempire le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempire regolarmente;
- non essere soggetti ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/42, né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo diverse da quelle regolate dal D. Lgs. 14/2019; - non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti ad alcun procedimento di cui al Decreto legislativo n. 14/2019 e che non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste dall'art. 69 della citata legge;
  - di aver proceduto alla ricostruzione della propria situazione patrimoniale e finanziaria fornendo la relativa documentazione;
  - di non aver mai beneficiato dell'esdebitazione;
  - non risulta abbiano commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
6. Da quanto esposto e dalla documentazione prodotta, appare escluso che i debitori abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempire, ovvero che abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

### **1. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI**

2. Gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 14/2019 ovvero si trovano in stato di crisi o di insolvenza con tali termini intendendosi rispettivamente *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'adeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei dodici mesi successivi ovvero lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od*



*altri fattori esterni, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;*

3. Gli istanti sono persone fisiche non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate e disciplinate agli artt. 65 e 83 e dagli artt. da 268 a 283 del D. Lgs. 14/2019 essendo invece inclusi nel novero dei soggetti che possono accedere alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
4. Gli istanti sono soggetti meritevoli ossia che non hanno determinato il sovraindebitamento per colpa grave o dolo (art. 282 , comma 2 , D. Lgs 14/2019) per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre;
- 5. Sulla qualifica degli istanti quali consumatori:**

La qualifica di consumatore in capo alla Sig.ra Delli Santi è indiscussa, non avendo la stessa mai svolto attività imprenditoriale ed avendo assunto obbligazioni esclusivamente per il soddisfacimento dei bisogni della propria famiglia.

Quanto al sig. Sarni si evidenzia quanto segue:

parte del debito del Sig. Sarni che si intende inserire della presente procedura è innegabilmente di derivazione imprenditoriale. Il Sig. Sarni, **fino al 2015**, era un agente di commercio dotato di partita IVA, iscritto alla Camera di Commercio e quindi da considerarsi (piccolo) imprenditore.

Dal 2015 ad oggi lo stesso non ha più svolto alcun tipo di attività imprenditoriale.

Appare significativa sul punto la recente sentenza del Tribunale di Napoli Nord, 12 novembre 2022, ove, a seguito di un'articolata motivazione, il Giudice si è espresso a favore di una nuova concezione di consumatore, che riconosce al ricorrente concedendogli l'omologa del piano. Con riferimento al procedimento di specie l'insolvenza del ricorrente, **imprenditore individuale cessato**, è derivata da obbligazioni contratte “esclusivamente” per soddisfare esigenze personali e familiari.

In particolare, il Giudice di Napoli Nord, tenuto conto della rilevanza sul piano applicativo della distinzione tra debitore e debitore-consumatore è (ri) tornato sulla nozione di consumatore e la ratio sottostante le disposizioni previgenti della L. n. 3/2012, art. 7, e ss. (L'



art. 7, L. n. 3/2012 riconosce la qualità di consumatore alla persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività d'impresa e professionale eventualmente svolta). Ha affermato che la qualità di consumatore deve essere riconosciuta non in relazione all'attività svolta ma sulla base del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto. Ciò viene suffragato dalla lettura congiunta ed oculata delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 14 della L. n. 3/2012 riportate nella motivazione del decreto di omologa:

- l'art. 7, comma 2, vieta l'accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) "quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo", implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all'art. 1 L. fall.;

- l'art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata "Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore") a una proposta di accordo o di piano che può essere "presentata da parte di chi svolge attività d'impresa";

- l'art. 9 dettato in tema di "Disposizioni generali" e nella "Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento", in relazione al "deposito della proposta" si riferisce, al comma 3, al "debitore che svolge attività d'impresa", imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale;

- l'art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l'annotazione nel registro delle imprese dell'apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater;

- tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la "propria documentazione contabile".

L'esame precipuo e organico delle norme conduce, a parere del Giudice ad una seconda "concezione" del consumatore, e precisamente quella del "*soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare*



*nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata*". Infine, si deve evidenziare la ratio delle norme che prevedono per il professionista, imprenditore la procedura di ristrutturazione tramite il consenso del creditore. Nel caso in cui non ricorra la medesima ratio, il ricorrente non può che assumere la qualità di consumatore.

Pertanto, il Giudice ha ritenuto che l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto che:

- abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;
- regoli con il piano debiti inerenti alla propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;
- non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga più attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale; e tale siano i criteri per qualificare il consumatore anche sulla base della normativa dettata dal CCII.

L'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, definisce consumatore *"il debitore che si trovi in condizioni di estraneità al mercato quale imprenditore, per cui deve riconoscersi detta qualità a colui che non sia più professionista/imprenditore e che ristruttururi con il piano debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali"*. La relazione illustrativa al Codice della crisi prevede che, il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il Codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega, quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al



principio della responsabilità illimitata. È una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del Giudice.

Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata. È evidente, quindi, che il legislatore riconosca la qualifica di consumatore in ragione della estraneità al mercato quale imprenditore del soggetto ricorrente.

La conclusione del Tribunale di Napoli Nord, è rilevante, in quanto fa propria, motivandola, una nuova concezione che qualifica il consumatore, quel *“soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato “esclusivamente” in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata”*.

Per quanto attiene la procedura in oggetto in relazione a quanto sopra riportato si evidenzia come la composizione dei debiti gravanti sul debitore Sig. Sarni Giuseppe sia di natura promiscua essendo in parte di derivazione imprenditoriale e in parte di natura personale, con prevalenza quantitativa delle obbligazioni contratte per ragioni famigliari (all'incirca nella misura del doppio). Anche il Tribunale di Reggio Emilia con Sentenza del 02.02.2023 ha riconosciuto la possibilità di accedere al piano di ristrutturazione del consumatore al soggetto che abbia un sovraindebitamento di natura mista laddove le obbligazioni di natura consumeristica siano prevalenti rispetto alle obbligazioni contratte in ragione della attività d'impresa esercitata e cessata. Il Tribunale di Reggio Emilia parte ancora una volta dalla definizione di consumatore data dall'art. 2 co. 1 lett. e) CCII che si riferisce a colui che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale attribuendo rilevanza al presente e alla appartenenza attuale o meno del soggetto al mercato imprenditoriale. Inoltre, dalla lettura della relazione illustrativa del CCII nella parte in cui sottolinea che non può definirsi



consumatore la persona fisica che non abbia cessato di svolgere un'attività di imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale in precedenza esercitata, ne desume a contrario che è consumatore colui che non agisca più quale imprenditore.

Le soluzioni interpretative riportate appaiono “compatibili con la lettera della norma che nella descrizione della figura del consumatore fotografa la situazione debitoria della persona sica che nel presente ‘agisce’ per scopi estranei all’attività imprenditoriale pur avendola ‘eventualmente’ svolta nel passato”, per cui tale nozione appare “capace di abbracciare qualunque persona fisica che al momento dell’accesso allo strumento di regolazione della crisi da sovraindebitamento, sia obiettivamente spogliato della veste di imprenditore o professionista e ciò indipendentemente dal proprio diverso passato dal quale abbia ancora ereditato debiti”.

Il proponente, pertanto, intende accedere alla procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 D. Lgs 14/2019 secondo le previsioni richiamate dalla Legge.

## 2. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause che hanno portato al sovraindebitamento degli odierni istanti sono legate alle vicende lavorative del sig. Sarni. Egli, dal 2007 e sino al 2015, ha lavorato come agente di commercio per la Parmalat/Lactis e con il proprio stipendio provvedeva al sostentamento della famiglia.

A seguito di modificazioni societarie del datore di lavoro, tuttavia, dapprima gli venivano ridotte le provvigioni e successivamente gli veniva imposto il versamento di un canone per il noleggio del furgone utilizzato per l'attività lavorativa. Ne derivava una riduzione dello stipendio e iniziavano le prime difficoltà della famiglia a far fronte al pagamento della rata del mutuo.

Per far fronte e dette difficoltà, che sperava essere temporanee, la famiglia decise di chiedere un finanziamento a Deutsche Bank dell'importo di € 30.000,00 che prevedeva una rata mensile di €. 451,00. Detta decisione, tuttavia, mise la famiglia ancora più in difficoltà in quanto ben presto non riuscirono più a fronte nemmeno al pagamento di questa rata. Chiedevano quindi una dilazione del prestito che tuttavia non fu accordata. Il sig. Sarni, che lavorava a partita Iva, continuava inoltre ad accumulare debiti con l'erario.

La situazione si aggravò ulteriormente a causa delle problematiche economiche legate alla pandemia



da Covid-19 nonché da progressivo incremento delle rate del mutuo, a tasso variabile.

Successivamente il sig. Sarni iniziò a lavorare come dipendente per una ditta autostradale e poi per la società [REDACTED] per la quale tutt'oggi lavora, come autista con contratto a tempo indeterminato.

La moglie, signora Delli Santi, ha contribuito al mantenimento della famiglia in modo saltuario e relativo. Fino al mese di febbraio 2023, e per i due anni precedenti, ha svolto l'attività di aiuto cuoca presso una RSA. Attualmente è disoccupata in quanto non le è stato rinnovato il contratto che aveva presso un negozio di abbigliamento.

Gli istanti hanno una figlia a carico.

### 3. SITUAZIONE DEBITORIA

Il debito totale accertato a carico dei signori Sarni-Delli Santi, così come da documentazione consegnata e dalle verifiche effettuate dall'OCC nominato, risulta pari ad euro 105.608,91 per quanto riguarda la sig.ra Delli Santi e € 196.981,02 per quanto riguarda il sig. Sarni, come di seguito specificato, compreso il compenso dell'OCC da riconoscere in prededuzione:

#### Debiti comuni:

- **MB Credit Solution Spa** (creditore originario Deutsche Bank) – Credito al 21.03.2022 € 31.417,48 oltre ad € 1.350,00 (oltre oneri per un totale di € 1.956,15) per compensi liquidati in D.I. ed € 286,00 per esborsi, in forza di D.I. 937/2021 del 23.03.2021 (r.g. 1928/2021) emesso dal Tribunale di Bergamo (**TOT. € 33.659,63**). Tale credito è stato oggetto di transazione in sede di mediazione avente ad oggetto il pagamento di € 33.000,00 a rate mensili di € 200,00 dal 31.03.2022 al 31.03.2023 e di € 400,00 dal 30.04.2023 al 31.07.2029. I signori Sarni-Delli Santi hanno adempiuto al piano, benché continuino a versare € 200,00 anziché € 400,00 e alla data di redazione della relazione il debito ammonta a circa € 30.000,00 (€ 29.659,63 ad ottobre 2023 in base ai conteggi effettuati dal Gestore tenuto conto del credito ingiunto). Tale debito è stato contratto dai coniugi al fine di far fronte alle esigenze della propria famiglia, trovatisi in forte difficoltà in seguito alla crisi lavorativa affrontata dal Sig. Sarni.
- Mutuo ipotecario contratto con **Intesa San Paolo S.p.a.** in data 07.10.2009 (scadenza 13.12.2043)



per l'acquisto dell'abitazione familiare sita in [REDACTED] per € 208.000,00 in regolare corso di pagamento – **Debito residuo € 173.639,00** (dato CRIF del 14.05.2022) - € 138.617,04 capitale residuo da piano di ammortamento al 13.09.2023. Il mutuo è regolarmente pagato.

- Debiti Delli Santi Loredana:

- Fido di conto **Intesa San Paolo** di € **2.000,00** (dato CRIF)

Debiti Sarni Giuseppe:

- Fido di conto **Intesa San Paolo** di € **2.000,00** (dato CRIF)
- **Agenzia delle Entrate e della Riscossione: € 89.823,93** per tributi e oneri accessori di cui € 53.959,89 per carichi personali, con il riconoscimento del privilegio ipotecario ai sensi dell'art. 2808 e 2855 c.c. ed € 35.863,95 con il riconoscimento dei privilegi ex lege per ulteriori posizioni personali (**Doc. 12**). Il Sig. Sarni riferisce di due pignoramenti incardinati dall'Agenzia entrate e Riscossione, l'ultimo dei quali datato 11.09.2023 (Doc. 27 – allegato alla relazione)

**RIEPILOGO PASSIVO SARNI GIUSEPPE**

<b>PASSIVO</b>	<b>PREDEDUZIONE</b>	<b>PRIVILEGIATI</b>	<b>CHIROGRAFARI</b>	<b>TOTALE</b>
Compenso OCC	€ 1.389,85 <sup>1</sup>			€ 1.389,85
Compenso Avv. Di Giorgio		€ 1.947,74 <sup>2</sup>		€ 1.947,74
Agenzia Entrate e riscossione		€ 89.823,93 <sup>3</sup>		€ 89.823,93
Mutuo ipotecario pro quota		€ 86.819,50		€ 86.819,50
Finanziamenti			€ 17.000,00	€ 17.000,00
<b>TOTALE</b>	€ 1.389,85	€ 178.591,17	€ 17.000,00	<b>€ 196.981,02</b>

<sup>1</sup> Il compenso è stato ripartito proporzionalmente ai sensi dell'art. 66 co. 5 CCII.

<sup>2</sup> Il compenso è stato ripartito proporzionalmente ai sensi dell'art. 66 co. 5 CCII

<sup>3</sup> Tutti i debiti tributari vengono inseriti al rango privilegiato per mera prudenza.



**RIEPILOGO PASSIVO DELLI SANTI LOREDANA:**

PASSIVO	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIATI	CHIROGRAFARI	TOTALE
Compenso OCC	€ 745,15 <sup>4</sup>			€ 1.044,26
Compenso Avv. Di Giorgio		€ 1.044,26 <sup>5</sup>		€ 1.044,26
Mutuo ipotecario pro quota		€ 86.819,50		€ 816.819,50
Finanziamenti			€ 17.000,00	€ 17.000,00
<b>TOTALE</b>	€ 745,15	€ 86.863,76	€ 17.000,00	<b>€ 105.608,91</b>

I signori Sarni-Delli Santi hanno sottoscritto con l'OCC un preventivo di € 4.270,00, di cui € 2.135,00 già versati.

A tali spese andranno aggiunte i compensi dell'OCC per l'attività da svolgersi ai sensi dell'art. 71 CCII quantificabili in via presuntiva in € 3.500,00 e le spese per la vendita, tramite procedura competitiva delle quote di immobili di cui è proprietaria la Sig.ra Delli Santi siti in [REDACTED] per un importo ipotizzabile di € 1.000,00.

#### 4. SPESE OCCORRENTI PER IL MANTENIMENTO

Il sig. Sarni rappresenta il fondamento economico della famiglia percependo lo stesso attualmente uno stipendio mensile medio del Sig. Sarni di € 2.000,00. La Sig.ra Delli Santi svolge lavori saltuari che, pur contribuendo a supportare le entrate famigliari, non hanno mai rappresentato la base di riferimento per l'assunzione delle obbligazioni. I coniugi Sarni- Delli Santi hanno una figlia che vive con loro e che lavorando contribuisce economicamente quanto alle spese ordinarie.

Per tale ragione essi dichiarano di aver inserito nell'elenco delle spese necessarie al fabbisogno un importo già decurtato della quota da imputarsi alla figlia.

Le spese di sussistenza del nucleo familiare da escludere nell'ambito della presente procedura, ovvero quelle occorrenti per il mantenimento dei debitori, sono le seguenti (all. 48 alla relazione):

**Totale spese mensili: € 2.579,25:** si precisa che l'unica fonte di reddito certa sia lo stipendio da lavoratore dipendente del sig. Sarni su cui gravano tutte le spese di sussistenza del nucleo familiare.

<sup>4</sup> Il compenso è stato ripartito proporzionalmente ai sensi dell'art. 66 co. 5 CCII.

<sup>5</sup> Il compenso è stato ripartito proporzionalmente ai sensi dell'art. 66 co. 5 CCII



Lo stesso Gestore osserva come i consumi indicati dai debitori siano perfettamente in linea con i dati ISTAT, sia che si consideri come riferimento il dato relativo ad una coppia senza figli con persona di riferimento di anni tra 35 e 64, il cui fabbisogno è indicato in € 2.600,68, sia che si prenda il dato riferito alla coppia con 1 figlio, il cui fabbisogno è indicato in € 2.946,07.

## 5. SITUAZIONE PATRIMONIALE

Di seguito si riporta l'elenco del patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui dispone la famiglia Sarni-Delli Santi.

### 4.1 BENI IMMOBILI

**Delli Santi Loredana** risulta proprietaria:

- per la quota di  $\frac{1}{2}$  dell'immobile sito in [REDACTED] identificato al NCEU del medesimo comune al Fg. 6 Part. 3282 Sub. 14 Cat. A/4 Classe 2 Consistenza 5,5 vani e al Fg. 6 Part. 3282 Sub. 67 Cat. C/6 Classe 2 Consistenza 37 mq (Doc. 29 – Visura catastale Delli Santi Bergamo). Immobile cointestato con il Sig. Sarni Giuseppe.
- per la quota di  $\frac{1}{15}$  dell'immobile sito in [REDACTED] identificato al NCEU del medesimo comune al Fg. 2 Part. 412 Sub. 1 Cat. A/7 Classe 5 Consistenza 10 vani e al Fg. 2 Part. 412 Sub. 2 Cat. C/6 Classe 4 Consistenza 31 mq;
- per la quota  $\frac{2}{15}$  dell'immobile sito in [REDACTED] identificato al NCEU al Fg. 2 Part. 121 Sub. 28 Cat C/6 Classe 4 Consistenza 29 mq;
- per la quota di  $\frac{2}{15}$  dell'immobile isto in [REDACTED] identificato al NCEU al Fg. 2 Part. 121 Sub. 27 Cat. C/6 Classe 4 Consistenza 29 mq. (Doc. 30 – Visura catastale Delli Santi Milano)

**Sarni Giuseppe** risulta proprietario:

- per la quota di  $\frac{1}{2}$  dell'immobile sito in [REDACTED] (i.e. Grignano 6/H) identificato al NCEU al Fg. 6 Part. 3282 Sub. 14 Cat. A/4 Classe 2 Consistenza 5,5 vani e al Fg. 6 Part. 3282 Sub. 67 Cat. C/6 Classe 2 Consistenza 37 mq. Immobile cointestato con la Sig.ra Delli Santi. (Doc. 31 – allegato alla relazione)

### 5.2 VEICOLI

La Sig.ra Delli Santi è proprietaria di un'auto marca Fiat immatricolata nel 2005 di irrisorio valore



commerciale, utilizzata dalla debitrice per recarsi al lavoro e per assolvere alle esigenze famigliari.

(Doc. 32 – allegato alla relazione)

Il Sig. Sarni è proprietario di un'auto marca Chrysler immatricolata nel 2004, anch'essa di irrisorio valore commerciale, utilizzata dallo stesso per recarsi al lavoro. (Doc. 33- allegato alla relazione)

### **5.3 STIPENDIO DA LAVORATORE DIPENDENTE.**

Il Sig. Sarni è assunto a tempo indeterminato presso la società [REDACTED] a far data dal 04.10.2021 con la mansione di autista.

Percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.000,00 (importo che tuttavia varia in dipendenza delle tratte assegnate). Da contratto è prevista una retribuzione mensile lorda pari ad € 1.550,69. (Doc. 43 – Contratto di lavoro Sarni; Doc. 44 – Stipendi Sarni agosto 2022 gen. 2023 allegati alla relazione)

La Sig.ra Delli invece è attualmente disoccupata, non essendole stato rinnovato il contratto a tempo determinato.

### **4.4. CONTI CORRENTI**

Dalle verifiche effettuate dall'OCC degli estratti conto dei debitori degli ultimi 6 anni non risultano giacenze medie rilevanti, né movimentazioni anomale o tali da indurre il sospetto circa la sottrazione di attività alla massa creditoria (cfr. docc. 34 e 35 allegati alla relazione).

## **6. PROPOSTA A DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

Il pagamento del mutuo avverrà secondo piano di ammortamento.

Il Sig. Sarni verserà una quota del proprio stipendio pari ad € 200,00 mensili per anni 5 per un importo totale di € 12.000,00. Tale importo verrà utilizzato, al netto del pagamento delle spese prededucibili, per la soddisfazione dei creditori del Sig. Sarni che sono da individuarsi nel debito dichiarato dall'Agenzia Entrate e Riscossione e dalla quota del 50% del finanziamento contratto con Deutsche Bank (oggi MB Credit Solution), nel rispetto dei rispettivi gradi di prelazione.

La Sig.ra Delli Santi venderà le proprie quote di proprietà degli immobili, così individuati:

- per la quota di 1/15 dell'immobile sito in [REDACTED] n. 14 identificato al NCEU del medesimo comune al Fg. 2 Part. 412 Sub. 1 Cat. A/7 Classe 5 Consistenza 10 vani e al Fg. 2 Part. 412 Sub. 2 Cat. C/6 Classe 4 Consistenza 31 mq;
- per la quota 2/15 dell'immobile sito in [REDACTED] identificato



al NCEU al Fg. 2 Part. 121 Sub. 28 Cat C/6 Classe 4 Consistenza 29 mq;

- per la quota di 2/15 dell'immobile isto in [REDACTED] identificato al NCEU al Fg. 2 Part. 121 Sub. 27 Cat. C/6 Classe 4 Consistenza 29 mq.

SPECIFICA IN ORDINE ALLA VENDITA- valore quote da osservatorio immobiliare € 16.600 A/7, € 1.653,00 C/6, € 1.546,00 C/6, € 1.546,00 C/6.

L'importo ricavato dalla vendita, al netto del pagamento delle spese prededucibili, sarà destinato alla soddisfazione dell'unico creditore della Sig.ra Delli Santi, rappresentato dalla quota del 50% del finanziamento contratto con Deutsche Bank (oggi MB Credit Solution). Nell'ipotesi in cui, dalle suddette vendite (e all'esito del pagamento del creditore) dovesse marginare una somma ulteriore la Sig.ra Delli Santi dichiara la propria disponibilità a far confluire detta somma nella massa attiva del marito Sig. Sarni. La Sig.ra Delli Santi, che si impegna a cercare una nuova attività lavorativa fornendo prova dell'iscrizione nelle liste di collocamento, inoltre mette a disposizione della procedura una somma pari ad 1/5 del proprio stipendio quando percepito e si impegna ad informare prontamente l'OCC circa l'importo dei propri stipendi.

\*\*\*

Tutto ciò premesso il signor Giuseppe Sarni, nato a Foggia il 12.11.1961 (C.F. SRNGPP61S12D643G) e la signora Loredana Delli Santi, nata a Manfredonia (FG) il 18.04.1964 (C.F. DLLLDN64D58E885R) entrambi residenti a [REDACTED] come sopra rappresentati,

### **CHIEDONO**

che codesto Ill.mo Giudice, verificata la presenza dei requisiti di legge, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, voglia - previa verifica dell'ammissibilità - disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

Vorrà inoltre disporre che dall'apertura della presente procedura non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.



Si producono e si offrono in comunicazione mediante deposito telematico e seguenti documenti:

- A- relazione particolareggiata ex articolo 68, comma secondo, Decreto Legislativo n. 14 del 2019 e s.m.i. e relativi allegati.

\*\*\*

Dopo la nomina del professionista l'istante ha fornito allo stesso tutta la documentazione richiesta necessaria a ricostituire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. Che, in conseguenza, il professionista nominato Gestore dall'OCC, avvocato Monica Ghidetti, ha redatto la relazione che si allega.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, i sottoscritti difensori dichiarano che in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato dovuto e versato è pari ad euro 98. I sottoscritti difensori ai sensi di legge di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi, ai sensi degli artt. 133, 134, e 176 c.p.c., al numero di fax: 02.90938950, e/o agli indirizzi di P.E.C [antonio.digiorgio@bergamo.pecavvocati.it](mailto:antonio.digiorgio@bergamo.pecavvocati.it); [carolina.digiorgio@bergamo.pecavvocati.it](mailto:carolina.digiorgio@bergamo.pecavvocati.it)

Capriate San Gervasio, li 12 marzo 2024

Avv. Antonio Di Giorgio

Avv. Carolina Di Giorgio

